

N. [REDACTED]/19 R.G.N.R.
N. [REDACTED]/22 R.G. TRIB.
N. [REDACTED] R.G. GIP
N. [REDACTED] R.R.C.
N. [REDACTED] Repertorio
N. C.U.I.

Sent. n. 458 del 08.06.2022
Data deposito CONTESTUALE
Irrevocabile il [REDACTED]
Redatta scheda il [REDACTED]
Estratto Esecutivo [REDACTED]
P.G. [REDACTED]
N.Reg.Esec. [REDACTED]



TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. [REDACTED] all'udienza pubblica del 08 giugno 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

- [REDACTED] domiciliato a [REDACTED] (dom. dich.), difeso di fiducia dagli avv. ti Carlo CAVALLO e Matteo FERRIONE, entrambi del Foro di Torino - libero/assente-

IMPUTATO

- 1) **per il reato di cui agli artt. 48, 56-623 c.p.**, perché avendo lavorato sino al 4 agosto 2019 con mansione di montatore meccanico presso la [REDACTED] s.p.a. -impresa operante nel settore della produzione di gabbiette metalliche per la chiusura di tappi- ed avendo in seguito costituito l'impresa individuale MONTAGGI ATTREZZATURE SPECIALI, con condotta consistita nel contattare telefonicamente più volte [REDACTED], dipendente della [REDACTED] s.p.a. del quale conosceva la mansione di operaio, nel chiedergli di effettuare ed inviargli un filmato, durante il ciclo produttivo, della macchina denominata CLNG 50 prodotta da [REDACTED] s.p.a., nel chiedergli di riprendere i movimenti della macchina nelle modalità "veloce" e "lenta", i componenti esterni della macchina e la parte denominata "crociera", inducendo il [REDACTED] in errore in ordine alle ragioni di tale interesse e in particolare affermando ingannevolmente che terze persone non credessero che la macchina fosse veloce e di avere fatto anche scommesse sul punto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi rivelare da [REDACTED], e a usare a proprio o altrui profitto all'interno della suddetta impresa individuale e della [REDACTED]

██████████ s.r.l., notizie destinate a rimanere segrete, costituite segnatamente dalle informazioni sul settaggio, sui tempi di movimento, sulla messa a punto della macchina CLNG 50, ricavabili dalla visione del filmato avente ad oggetto il funzionamento della stessa. Non riuscendo nell'intento criminoso per circostanze indipendenti dalla propria volontà, segnatamente a causa della mancata effettuazione della ripresa da parte del ██████████
Compresso in luogo indeterminato nell'ottobre 2019.

- 2) **Del reato di cui all'art. 81 c. 2, 623 c.p.** perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo lavorato sino al 4 agosto 2019 con mansione di montatore meccanico presso la ██████████ s.p.a. -impresa operante nel settore della produzione di gabbiette metalliche per la chiusura di tappi- acquisiva in modo abusivo i seguenti files ai quali non avrebbe potuto accedere in virtù della propria mansione:

- Files contenuti nella cartella denominata CL15_develop_20161220_1850 integranti il software per il funzionamento della macchina CL15 costruita da ██████████ s.p.a. e del robot per packaging ad essa associato, costituenti proprietà intellettuale della ██████████ s.p.a.; macchina oggetto di brevetto 102016000130241 – U.0113488.15-05-2019;
- File pdf denominato CL15-safety contenente il listato e la rappresentazione dei blocchi software utilizzati per garantire che la macchina CL15 lavori in sicurezza, costituente proprietà intellettuale esclusiva della ██████████ s.p.a.;
- Files contenuti nelle cartelle denominate SBN_2016_10_05.zip e SBN_2016_10_05 integranti il software PLC per il controllo dei parametri di funzionamento, e per la configurazione e parametrizzazione della macchina CL SBN costruita da ██████████ s.p.a.;
- File AS4_TP_mapp_V1.40.0 contenente l'aggiornamento per uno dei blocchi di funzionamento del software marca ██████████ utilizzato per la programmazione delle macchine CL15 e CL SBN prodotte da ██████████ s.p.a.,

e li impiegava a proprio o altrui profitto nell'ambito della ██████████ ██████████ s.r.l. e della propria impresa individuale ██████████ ██████████ avente quale oggetto la "fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)".

Compresso in Ivrea, Olbia e Tempio Pausania dal settembre 2016 sino al 27 novembre 2019.

Individuata la parte civile in:

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto ██████████, elettivamente domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo ██████████ del foro di Torino

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del VPO dott. Gianluca DI CORATO, dell'avv. [REDACTED] per la parte civile e degli avv.ti Carlo CAVALLO e Matteo FERRIORE, difensori di fiducia dell'imputato.

All'udienza odierna le parti hanno concluso chiedendo:

Il Pubblico Ministero: "Dichiararsi la competenza del Tribunale di Ivrea o, in subordine quella del Tribunale di Torino per i motivi espressi nella memoria depositata".

La Parte Civile: "dichiararsi la competenza del Tribunale di Ivrea per i motivi espressi nella memoria depositata".

La Difesa: "Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Tempio Pausania per i motivi espressi nella memoria depositata".

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] è stato tratto a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 15.10.2021 per rispondere dei reati compiutamente descritti nella superiore rubrica.

All'udienza del 28.02.2022 la difesa eccepiva la tardività della notifica compiuta in favore dell'imputato e si disponeva il rinnovo della stessa.

All'udienza del 25.05.2022, accertata la regolarità della notifica, si dichiarava l'assenza di [REDACTED] ed era ammessa la costituzione di parte civile. La difesa eccepiva, quindi, l'incompetenza del Tribunale di Ivrea per i motivi indicati nella memoria depositata in udienza. Le altre parti replicavano ed il Giudice, ritenuto indispensabile ai fini del decidere acquisire elementi relativi alla sede legale ed operativa delle società indicate al capo B) d'imputazione rinviava dando termine alle parti per la produzione di documentazione e brevi memorie scritte.

All'udienza del 08.06.2022 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate ed il Giudice dava lettura della sentenza con contestuale motivazione.

Ritiene il giudicante debba essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Tempio Pausania.

Premesso che, ai fini della delibazione della competenza territoriale del giudice adito, occorre far riferimento agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ex artt. 431 e 491 c.p.p. ed a quelli acquisiti a tal fine con il consenso delle parti.

Essendo stati contestati all'imputato due reati astrattamente connessi ex art. 12 lett. b) c.p.p., la competenza territoriale va determinata secondo i criteri enunciati dall'art. 16 c.p.p. (giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, giudice competente per il primo reato). Ciò detto, nel caso in esame il reato più grave va individuato in quello di rivelazione di segreti scientifici o industriali contestato al capo 2) (simo editto più elevato in quanto quello di cui al capo 1) è contestato in forma tentata), reato previsto e punito dall'art. 623 c.p. che

costituisce una norma a più fattispecie integrata alternativamente dalle condotte di rivelazione o utilizzazione dei segreti scientifici o commerciali. Per ciò che rileva ai fini della determinazione della competenza, tuttavia, si precisa che il delitto contestato si consuma nel momento e luogo della rivelazione o impiego - a proprio o altrui profitto- e senza autorizzazione del titolare, proprio al fine di distinguere il delitto consumato da quello tentato, integrato dalla mera acquisizione di dati riservati al fine di un successivo impiego (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. 29205 del 16.02.2016 *"in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, l'unitaria acquisizione di una pluralità di informazioni con diverso contenuto - quali i processi industriali, le caratteristiche dei prodotti e le specifiche politiche commerciali - costituisce un atto meramente preparatorio rispetto al quale le successive condotte di rivelazione o di impiego di siffatte notizie rappresentano il momento consumativo di una pluralità di reati, eventualmente unificati dall'unitaria determinazione criminosa, ai sensi dell'art. 81 cod. pen."*).

Alla luce di tali principi e, visti gli atti prodotti dalle parti e l'attuale formulazione del capo B) d'imputazione (a nulla rilevando allo stato eventuali modifiche richiedibili in astratto dalla Pubblica Accusa all'esito dell'istruttoria), risulta che [REDACTED] abbia acquisito illegittimamente i file lavorando presso la sede [REDACTED] spa di Ivrea per poi impiegarli nell'attività presso la [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., con sede legale in Tempio Pausania (SS) e la [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], con sede legale in Olbia (SS).

La Parte civile depositava documentazione dalla quale risulta che la ditta individuale [REDACTED] è stata costituita mediante Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa inviata dal dott. Commercialista [REDACTED] [REDACTED] in data 23.09.2019; momento in cui peraltro [REDACTED] aveva la residenza nel Comune di Bollengo (TO) fino alla data dell'01.10.2019 - inizio anche della predetta società.

Considerato, tuttavia, che la mera costituzione della società non integra ancora l'impiego di segreti industriali e che quindi ciò che rileva è l'effettivo esercizio dell'attività; luogo che in assenza di elementi di senso opposto non può che essere individuato nella sede legale - coincidente con la sede operativa- e con la nuova residenza dell'imputato.

Ne discende, quindi, che la competenza territoriale vada determinata avuto riguardo al luogo di consumazione del delitto di cui al capo B), da identificarsi in quello in cui l'imputato ha effettivamente impiegato i file acquisiti per un profitto proprio o altrui, esercitando l'attività d'impresa mediante le predette società, entrambe non ricadenti nel territorio di competenza di questo Tribunale.

Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Tempio Pausania.

P.Q.M.

visto l'art. 23 c.p.p.

dichiara

l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Tempio Pausania

dispone

la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Tempio Pausania.
Ivrea, 08.06.2022

Il Giudice
Antonella Pelliccia

Sentenza letta e depositata in udienza.

DEPOSITATO
IN UDIENZA
IL 08/06/2022
ADD. V.P.P.
Fols M.M.

[Handwritten signature]

L'ADDETTO V.P.P.
DOTT. FOLS M.M.
[Handwritten signature]

